Roma, Li 2 marzo 2022

Oggetto: Newsletter Welfare e lavoro dipendente ENBIC - Studio ACTA – "Le novità fiscali della settimana"

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità della settimana in materia di Welfare e lavoro dipendente.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

1. Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 13: Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e bonus edilizi

In data 18 febbraio 2022, il Consiglio dei ministri, mediante l'approvazione del Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 13, è intervenuto in tema di bonus edilizi al fine di contrastare i fenomeni di abusivismo e di mancanza di garanzia per le norme in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, con detto provvedimento il Governo introduce l'obbligo per le imprese di rispettare le norme sulla sicurezza stabilite nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Si intende così conferire una certificazione alle imprese edili per contrastare il fenomeno degli incidenti sul lavoro.

Inoltre, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza nei cantieri, la norma prevede che eventuali benefici fiscali siano rilasciati soltanto laddove risultino applicati da parte dell'impresa i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'applicazione del contratto collettivo comporta quindi non solo l'obbligo retributivo, ferie e malattia ma, con specifico riferimento alla finalità si intende perseguire, anche quello legato alla formazione e ad una maggiore sicurezza del lavoro.

Il CCNL applicato dovrà essere indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse per l'esecuzione degli stessi.

Il potere di controllo sia fiscale che contrattuale è attribuito all'Agenzia delle entrate, in collaborazione con l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Inps e le Casse edili. La disposizione non si applica ai lavori già avviati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

2. Circolare INPS 21 febbraio 2022, n. 29: Chiarimenti in materia di erogazione dell'assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali in costanza di rapporto di lavoro

Con la Circolare n. 29 del 2022, l'INPS interviene in materia di Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali al fine di delineare le modalità di richiesta ed erogazione dell'assegno di integrazione salariale.

In particolare, l'Istituto fornisce le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alla prestazione di assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o

riduzione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, attraverso l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale.

In merito alle condizioni di accesso all'assegno di integrazione salariale, con il provvedimento si prevede che le domande di accesso alla prestazione siano esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, che delibera gli interventi seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo i criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità della prestazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell'accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti. L'intera procedura deve esaurirsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione, ridotti a venti per i datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti.

Inoltre, si ricorda che l'assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le seguenti causali: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti; situazioni temporanee di mercato; riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratti di solidarietà.

Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta per una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile. In aggiunta, per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di ventisei settimane in un biennio mobile.

In caso di fruizione dell'assegno di integrazione salariale è previsto, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, o loro consulenti/intermediari, a partire dal 28 settembre 2021 è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il "Codice Evento" in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket.

3. Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 dicembre 2021, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023.

In particolare, il Piano povertà 2021-2023 individua le azioni e gli interventi prioritari nell'ambito della lotta alla povertà, nell'ottica della progressiva definizione di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale in ambito sociale. Nell'ambito del Piano sono altresì definite le priorità per l'utilizzo delle risorse dedicate agli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

Le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del Reddito di cittadinanza come livello essenziale delle prestazioni e degli interventi individuati dal Piano, a valere sulle risorse del decreto, inclusi i fondi relativi al Pon Inclusione, integrato con le risorse finanziarie dell'iniziativa React EU e al PNRR.

L'atto di programmazione è comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e contiene il quadro di contesto; le modalità di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla povertà; le risorse finanziarie, incluso l'eventuale ricorso a risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo e alle risorse delle iniziative REAC EU e del PNRR; la descrizione degli interventi e dei servizi programmati.

Le risorse sono pari a 619 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023.

***

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio e-IUS